

CIRCOLARE N. 13/D

Roma, 11 aprile 2005

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane
LORO SEDI

Protocollo: 1337/V/AGT

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Rif.:

Alle Direzioni Circoscrizionali dell' Agenzia
delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
Via XXI Aprile – 00185 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario
SE.C.I.T. - 00100 ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore – SEDE

All' Area Personale Organizzazione e
Informatica SEDE

All' Area affari giuridici e contenzioso SEDE

All' Area verifiche e controlli tributi doganali e
accise – laboratori chimici - SEDE

Al Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa – Direzione
nazionale armamenti – II° Reparto – Ufficio
II°- Coordinamento amministrativo e controllo
della spesa
Via XX Settembre, 123 - 00187 R O M A

Alla Consip S.p.A.
Via Isonzo, 19/E
00198 – R O M A

All'A.G.E.S.I – Associazione Imprese
Gestione Servizi Tecnici Integrati
Via Silvio D'Amico, 40
R O M A

All'E.N.I.
P.le Enrico Mattei n. 1
144 ROMA

All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
00147 ROMA

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
00186 ROMA

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
00144 ROMA

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
R O M A

Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
153 R O M A

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
R O M A

All'Associazione Nazionale Società per
Azioni
Piazza Venezia, 11
R O M A

OGGETTO: Oli minerali destinati in esenzione fiscale alla Forze Armate nazionali –
art. 17, comma 1°, lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 - Fornitura del servizio energia in convenzione CONSIP S.p.A..

Secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1°, lettera c) del T.U. sulle accise approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995. n. 504, è esente dal pagamento dell'accisa, il combustibile destinato alle FF.AA. nazionali, per gli usi consentiti.

Con il telex ministeriale prot. n. 7979.96 del 19 dicembre 1996 e successive disposizioni, sono state dettate le modalità di applicazione del sopra richiamato art. 17 per ciò che concerne gli oli minerali destinati in esenzione fiscale alle Forze armate nazionali.

Ciò premesso, sono pervenute da parte di alcune Direzioni Regionali richieste di chiarimenti per quanto riguarda le modalità di concessione del beneficio nell'ipotesi di erogazione del c.d. "servizio energia" che alcune società forniscono ai siti militari della FF.AA. nazionali in base alla Convenzione richiamata in oggetto.

Al riguardo, la CONSIP S.p.A. con capitale sociale interamente posseduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. 7706/2004 del 5 maggio 2004 ha chiesto che venisse disciplinata l'applicazione del beneficio in relazione alle forniture in parola precisando quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, per contratto servizio energia, si intende "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di confort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalle altre pubbliche Amministrazioni contraenti.

Con propri decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato, tra l'altro, alla suddetta Consip S.p.A., con funzione di servizio per lo Stato circa la razionalizzazione degli acquisti e dei consumi, oltre l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui al citato art. 26 della legge 488/1999.

La predetta Consip S.p.A. a seguito di espletamento di gara ha stipulato convenzioni suddivise per lotti geografici riguardanti la fornitura del “servizio energia” ad alcuni siti militari delle FF.AA. nazionali.

Nel caso quindi delle società che aderendo alla convenzione hanno stipulato contratti con le FF.AA. nazionali, tra il fornitore del combustibile e l'utilizzatore finale si interpone un terzo soggetto che, come altre figure riconducibili ad attività di intermediazione, non sono espressamente previste dal T.U. delle accise approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504.

Pur tuttavia, la Consip S.p.A. ha tenuto a sottolineare espressamente che secondo la convenzione:

- il servizio energia è erogato dal fornitore presso il luogo di fornitura, che dovrà essere ubicato nel lotto di assegnazione, indicato di volta in volta dalle Amministrazioni contraenti o per loro dalle rispettive unità ordinanti (art. 4);
- eventuali giacenze di combustibile liquido presente nei serbatoi del luogo di fornitura, sono da considerarsi di proprietà dell'Amministrazione contraente (art. 22);
- sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari che fanno carico alle Amministrazioni contraenti e “Qualora l'Amministrazione contraente sia esente dal pagamento delle accise sui combustibiliomissis.... e nel caso in cui la normativa fiscale consenta di estendere tali benefici anche al Servizio Energia omissis..... le fatturazioni ed i pagamenti dovranno tener conto di detti benefici secondo le modalità indicate dall'Amministrazione contraente” (art. 25) ;
- le forniture saranno effettuate con prodotto ad accisa assolta.

Alla luce di quanto sopra, si ravvisa l'opportunità di procedere all'individuazione di una procedura che, nel rispetto della normativa fiscale di riferimento, assicuri uniformità di comportamento da parte degli uffici di questa Agenzia nel riconoscere l'esenzione ai siti militari delle Forze Armate nazionali tramite la figura della società che fornisce il servizio energia.

Pertanto, premesso che le Forze Armate, con la loro organizzazione, quali destinatarie dell'esenzione fiscale, devono assumere le necessarie iniziative per assicurare il regolare impiego dei prodotti e la corretta gestione degli stessi, si riportano di seguito gli adempimenti necessari per la fruizione dell'agevolazione ed il rimborso dell'accisa relativa al combustibile impiegato nell'erogazione del servizio ad enti esenti, in ordine ai quali il Ministero della Difesa e la Consip S.p.A. hanno espresso il proprio orientamento favorevole.

La procedura dovrà essere avviata con formale richiesta da parte dell'utenza Forze Armate nazionali all'ufficio tecnico di finanza o a quello delle dogane se costituito (d'ora innanzi

“ufficio finanziario”), competente sul deposito speditore, che evidenzia gli estremi del contratto, da allegare in copia, relativo al servizio energia di cui usufruisce.

La movimentazione del prodotto ad accisa assoluta avverrà con il documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.) emesso dallo speditore, nel quale dovrà essere chiaramente indicato sia l'indirizzo del soggetto destinatario della merce che, nel riquadro “per conto”, la denominazione della ditta che effettua il servizio energia. I DAS emessi saranno oggetto di separata annotazione sul registro di carico/scarico.

Il responsabile del presidio militare destinatario del prodotto attesterà sulla copia 2 del DAS, con l'apposizione di data e firma, la conformità della merce ricevuta per qualità e quantità, trattenendo copia dell'esemplare 2 del DAS a disposizione degli organismi preposti al controllo.

Per accedere al rimborso mediante accredito secondo le modalità dettate con il Decreto Ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689, con periodicità non inferiore al mese l'esercente l'attività di servizio energia presenta istanza all'ufficio finanziario competente, allegando un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal responsabile dell'organismo militare che contenga, espressi in Kg. e in Lt. il quantitativo ricevuto nel periodo di riferimento.

La dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'organismo militare dovrà attestare altresì che i quantitativi di prodotti ricevuti, utilizzati dal gestore del servizio energia, sono stati destinati ad usi ammessi all'esenzione ed a tale dichiarazione andranno allegate le copie dei DAS dei carichi pervenuti.

A tal proposito sono richiamate le note n. 5753.99/VI/D.C.P.C. del 17 novembre 1999 e n. 6120.00/VI/D.C.P.C. del 12 febbraio 2001 concernenti l'individuazione delle varie tipologie di alloggi di servizio ai fini dell'ammissione o meno all'esenzione fiscale.

Inoltre, le istanze dovranno essere corredate dalla copia della fattura emessa dal gestore del deposito di combustibile alla società esercente attività di servizio energia dal quale si evinca l'importo dell'accisa gravante sul prodotto fornito e di quella emessa dalla società che gestisce il servizio energia nei confronti dell'ente militare delle FF.AA. nazionali per l'erogazione del servizio energia da cui si rilevi che l'importo della fattura è stato diminuito del corrispondente valore di accisa riferita al prodotto consegnato.

Sulla base della suddetta documentazione l'ufficio competente autorizzerà l'accredito della accisa non dovuta.

Per quanto riguarda le forniture della specie già effettuate, le Direzioni Regionali avranno cura di esaminare caso per caso, tenuto conto di idonea documentazione giustificativa, la ricorrenza dei requisiti e dei presupposti necessari per la fruizione del beneficio.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 2005.

Si confida nella scrupolosa osservanza della procedura sopraesposta, con preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale inconveniente.

I Direttori regionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente circolare.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. A. Tarascio